

Perugia, 17 giugno 2026

Spett.le
Regione Umbria
Alla c.a. Assessore Regionale all'Agricoltura
Simona Meloni
Direttore Sviluppo economico, Agricoltura
Adriano Bei
Autorità di Gestione
Graziano Antonielli

Oggetto: Osservazioni alle proposte di modifica del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Umbria 2023-2027 e delle personalizzazioni regionali al PSP, esaminate dal Comitato di Monitoraggio di giugno 2026 — Interventi SRD13 e SRD01.

In riferimento alle proposte di modifica in oggetto, la scrivente Federazione rappresenta le seguenti osservazioni, distinte per intervento e per tipologia di modifica: criteri di ammissibilità da trasmettere al MASAF (Sezione A) e criteri di selezione di competenza del Comitato di Monitoraggio (Sezioni B e C). Per ciascuna sezione si riportano le osservazioni puntuali e un quadro di sintesi.

A. Intervento SRD13 — Criteri di ammissibilità

Punto 1 dell'Ordine del Giorno — personalizzazioni regionali alle schede del PSP da trasmettere al MASAF

1. Criterio di ammissibilità CR07 — Soppressione e declassamento a criterio di selezione

Testo regionale / criterio vigente: *«Al fine di assicurare una ricaduta positiva e duratura dell'investimento sui produttori agricoli di base, la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi deve provenire, per una determinata quota, dai predetti produttori agricoli singoli o associati.»*

Proposta Coldiretti: Si propone la soppressione del criterio CR07 dall'elenco dei criteri di ammissibilità delle operazioni e il contestuale trasferimento del relativo contenuto tra i criteri di selezione a punteggio, con attribuzione di un punteggio progressivo crescente in funzione della quota di materia prima conferita dai produttori agricoli di base.

Motivazioni:

- Effetto del denominatore: una soglia espressa in percentuale esclude proprio i trasformatori di maggiori dimensioni i quali, pur acquistando in valore assoluto quantitativi superiori di prodotto agricolo umbro, non raggiungono la quota percentuale a causa dell'elevato volume complessivo lavorato. Il criterio finisce così per penalizzare gli operatori che generano la maggiore ricaduta assoluta sui produttori di base, in contraddizione con la propria finalità dichiarata.
- Barriera all'ingresso sproporzionata: un cancello di ammissibilità che esclude strutturalmente un'intera categoria di beneficiari legittimi (l'agroindustria di dimensione rilevante) sulla base di un parametro non riconducibile al progetto di investimento contrasta con la finalità di competitività del comparto agroindustriale propria dell'intervento.
- Difetto di verificabilità e controllabilità: la «determinata quota» non è quantificata; ai sensi degli artt. 73 e 74 del Reg. (UE) 2115/2021 i criteri devono essere oggettivi, verificabili e controllabili. Così formulato, il criterio non è operativo né per il beneficiario né per l'istruttore.
- Ridondanza: la medesima finalità è già perseguita attraverso il principio di selezione «Capacità di integrazione di filiera e partecipazione dei produttori agricoli ai benefici degli investimenti». La sua duplicazione quale soglia di ammissibilità è ridondante: il merito va premiato a punteggio, non imposto come condizione binaria.
- Permanenza della ricaduta territoriale: anche in presenza di una percentuale contenuta di approvvigionamento regionale, tali operatori assicurano comunque occupazione, indotto e, soprattutto, uno sbocco di mercato stabile per i produttori agricoli locali.

2. Impegno IM03 — Riformulazione

Testo regionale / criterio vigente: *«...il beneficiario si impegna affinché la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione, acquistata/conferita da soggetti terzi, provenga, per una determinata quota, dai predetti produttori agricoli, singoli o associati, e a mantenere tale impegno per un numero minimo di anni.»*

Proposta Coldiretti: Si propone la **soppressione integrale dell'impegno IM03.**

Motivazioni:

- L'impegno IM03 costituisce il riflesso temporale del criterio di ammissibilità CR07: venuto meno il cancello d'ingresso, di cui si chiede la soppressione, l'impegno corrispondente perde il proprio fondamento e va anch'esso soppresso, per le **medesime ragioni esposte al punto precedente** (effetto del denominatore, sproporzione della barriera, indeterminatezza della quota).
- La «determinata quota» e il «numero minimo di anni» non sono quantificati: l'impegno è privo di **verificabilità e controllabilità** (artt. 73-74 Reg. UE 2115/2021) e,

come tale, non è applicabile.

– La tutela dei produttori agricoli di base resta comunque assicurata dalla conferma, in sede di saldo, del criterio di selezione relativo all'integrazione di filiera, secondo le ordinarie regole di mantenimento dei criteri di selezione.

Quadro di sintesi

Rif.	Cosa propone la Regione / criterio vigente	Proposta Coldiretti	Motivazione
CR07	Nuovo criterio di ammissibilità: materia prima da terzi proveniente «per una determinata quota» dai produttori agricoli di base.	Soppressione quale criterio di ammissibilità; trasferimento tra i criteri di selezione (punteggio progressivo).	Effetto-denominatore; barriera sproporzionata; quota non quantificata (artt. 73-74 Reg. UE 2115/2021); ridondanza con il principio di selezione di filiera; ricaduta territoriale comunque sussistente.
IM03	Nuovo impegno: mantenere la quota dai produttori di base «per un numero minimo di anni».	Soppressione integrale dell'impegno.	Riflesso del CR07: soppresso il criterio di ammissibilità, l'impegno perde fondamento; quota e durata non quantificate (artt. 73-74 Reg. UE 2115/2021); tutela garantita dalla conferma del criterio di selezione al saldo.

B. Intervento SRD01 — Criteri di selezione

Punto 3 dell'Ordine del Giorno — Comitato di Monitoraggio

1. Criterio 3 — Localizzazione territoriale

Testo regionale / criterio vigente: *Punteggio: Aree rurali «D» = 20 punti; Area «C» = 10 punti (massimo 20 punti).*

Proposta Coldiretti: Si propone la riduzione del punteggio: Aree rurali «D» = 10 punti; Area «C» = 5 punti (massimo 10 punti).

Motivazioni:

- La localizzazione dell'azienda e della relativa superficie costituisce una condizione predeterminata, priva di collegamento causale con il progetto di investimento.
- L'attribuzione di un peso così elevato a condizioni predeterminate genera uno squilibrio marcato tra le aree e, in combinazione con gli altri criteri di selezione, determina il rischio concreto che risultino finanziate quasi esclusivamente le aziende ricadenti in area «D».

2. Criterio 4.1 — Caratteristiche del soggetto richiedente

Testo regionale / criterio vigente: *4.1.1 Giovane agricoltore = 20 punti; 4.1.2 IAP / coltivatore diretto = 5 punti.*

Proposta Coldiretti: 4.1.1 Giovane agricoltore = 5 punti; 4.1.2 IAP / coltivatore diretto = 15 punti.

Motivazioni:

- L'imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto esercitano l'attività agricola in via primaria e prevalente, da maggior tempo e con iscrizione ai regimi previdenziali agricoli: ad essi è riconducibile l'impulso effettivo e duraturo all'attività agricola.
- Il ricambio generazionale resta obiettivo riconosciuto e premiato (5 punti); esso tuttavia non giustifica l'attribuzione al giovane di un punteggio superiore a quello di chi ha dedicato l'intera vita lavorativa all'attività agricola in forma prevalente.

3. Criterio 8 — Caratteristiche del progetto (integrazione di filiera)

Testo regionale / criterio vigente: *Criterio 8 — massimo 13 punti. 8.1 Aziende con contratti pluriennali di conferimento verso trasformatori SRD13 con sede operativa in Umbria = 8 punti.*

Proposta Coldiretti: Elevazione del tetto del criterio 8 a 23 punti; punteggio 8.1 elevato a 18 punti. Ampliamento del criterio: il punteggio è attribuibile anche all'azienda agricola titolare di contratto di filiera con un soggetto trasformatore o

commerciale che non abbia partecipato all'intervento SRD13, a condizione che il contratto sia di conferimento, di durata almeno triennale e preveda un incremento (plus) rispetto al prezzo base di mercato vigente. Si chiede di definire il prezzo di riferimento e le modalità di documentazione del plus, ai fini della verificabilità del criterio.

Motivazioni:

- Il merito da valorizzare è la filiera reale, ossia il conferimento stabile e remunerativo della produzione: l'estensione del beneficio ai contratti con operatori non partecipanti a SRD13, purché triennali e con plus di prezzo, amplia la platea premiando la sostanza dell'integrazione di filiera.

4. Criterio 9 — Sistemi produttivi

Testo regionale / criterio vigente: *Criterio 9 — massimo 22 punti. 9.1.1 biologico integrale: metodo + prodotto trasformato = 20 / solo produzione = 18. 9.1.2 biologico prevalente: 15 / 10. 9.1.3 integrata: Conformità ACA + Marchio = 10 / solo ACA = 5.*

Proposta Coldiretti: Riduzione del tetto del criterio 9 a 12 punti, con rimodulazione dei sotto-punteggi: 9.1.1 biologico integrale = 10 / 8; 9.1.2 biologico prevalente = 5 / 3; 9.1.3 integrata = 4 / 2.

Motivazioni:

- L'attribuzione di 20 punti all'azienda che trasforma autonomamente l'intera produzione vanificherebbe il beneficio della filiera già premiato al criterio 8.1: la rimodulazione riequilibra il sistema a favore dell'integrazione di filiera.
- Si segnala l'opportunità di ricomporre il massimale del criterio 9 in coerenza con la somma dei sotto-punteggi rimodulati.

Quadro di sintesi

Rif.	Cosa propone la Regione / criterio vigente	Proposta Coldiretti	Motivazione
3 — Localizz.	$D = 20 \cdot C = 10$ (max 20)	$D = 10 \cdot C = 5$ (max 10)	Condizione predeterminata, slegata dal progetto; rischio di finanziare le sole aree D.
4.1.1 — Giovane	20	5	Ricambio riconosciuto ma con peso proporzionato.
4.1.2 — IAP/CD	5	15	Esercizio primario, prevalente e storico; iscrizione previdenza agricola.
8 — Progetto (tetto)	max 13	max 23	Spazio per valorizzare la filiera reale.
8.1 — Conferimento	8	18 (+ ampliamento)	Estensione ai contratti triennali con plus di prezzo

Rif.	Cosa propone la Regione / criterio vigente	Proposta Coldiretti	Motivazione
			anche verso operatori non SRD13.
9 — Sistemi prod. (tetto)	max 22	max 12	Evita che l'autotrasformazione annulli il beneficio della filiera (8.1).
9.1.1 bio integrale	20 / 18	10 / 8	Riequilibrio pro-filiera.
9.1.2 bio prevalente	15 / 10	5 / 3	Riequilibrio pro-filiera.
9.1.3 integrata	10 / 5	4 / 2	Riequilibrio pro-filiera.

Nota: i valori indicati in colonna «criterio vigente» sono riportati come da dettatura; ove la griglia ufficiale dei punteggi indichi valori difforni, la colonna andrà allineata prima della trasmissione.

C. Intervento SRD13 — Criteri di selezione

Punto 3 dell'Ordine del Giorno — Comitato di Monitoraggio

1. Criteri 2.2 e 2.3 — Certificazioni di qualità (accorpamento)

Testo regionale / criterio vigente: *2.2 Produzioni con marchi DOP/IGP della Regione Umbria; 2.3 Produzioni biologiche e SQNPI, non cumulabili (massimo 10 punti).*

Proposta Coldiretti: Accorpamento delle voci 2.2 e 2.3 in un'unica voce 2.2.1 «Certificazioni di qualità» (DOP/IGP Umbria, biologico certificato o in conversione, SQNPI), tra loro non cumulabili, con attribuzione di 5 punti.

Motivazioni:

- Le certificazioni di qualità sono possedute da poche e specifiche tipologie di imprese di trasformazione: la DOP di fatto dal solo comparto olivicolo, l'IGP dal solo comparto dei prosciutti; il biologico da una platea minima di trasformatori e la certificazione SQNPI di trasformazione sostanzialmente da nessun operatore.
- Il mantenimento di voci distinte e pesate fino a 10 punti attribuisce un vantaggio competitivo a comparti predeterminati, slegato dal merito del progetto, penalizzando ingiustificatamente gli altri (ad esempio la trasformazione delle carni bovine). L'accorpamento a 5 punti riequilibra il criterio garantendo parità di trattamento tra comparti.

2. Criterio 2.1.3 — Accordi di filiera con ricaduta economica sul territorio (nuovo)

Criterio vigente: *non previsto.*

Proposta Coldiretti: Introduzione di un nuovo criterio 2.1.3: «Forme di aggregazione o accordi pluriennali tra il soggetto trasformatore e imprese agricole umbre, singole o associate, che garantiscano una ricaduta economica di filiera, misurata come valore annuo di prodotto agricolo umbro ritirato in forza di contratti di conferimento documentati.» Punteggio progressivo: da 1.000.000 a 3.000.000 € = 8 punti; oltre 3.000.000 € = 15 punti.

Motivazioni:

- Il criterio premia l'entità effettiva della ricaduta economica sul tessuto produttivo agricolo regionale, in modo complementare al criterio 2.1.2 (che valorizza l'incremento del prezzo): l'uno misura la qualità del prezzo, l'altro il valore complessivo del prodotto ritirato.
- Ai fini della verificabilità si precisa che il valore è riferito al prodotto agricolo umbro, su base annua, ed è documentato dai contratti pluriennali e dai relativi conferimenti.

3. Criterio 4.1.1 — Performance ambientali (integrazione)

Testo regionale / criterio vigente: *% delle spese ammissibili relative a riduzione degli input, risparmio idrico e riduzione degli sprechi alimentari.*

Proposta Coldiretti: Integrazione del criterio con l'efficientamento del ciclo produttivo in chiave ambientale, mediante la voce: «% delle spese ammissibili connesse al recupero, riutilizzo o valorizzazione di sottoprodotti, scarti e cascami di lavorazione del ciclo produttivo (economia circolare)».

Motivazioni:

- L'integrazione completa il profilo ambientale del criterio senza sovrapporsi al criterio 4.2.1 (di natura economico-produttiva), collocandosi nel distinto dominio dell'economia circolare.

4. Criterio 4.2.1 — Sostituzione (da energia rinnovabile a innovazione di processo)

Testo regionale / criterio vigente: *% delle spese ammissibili relative all'introduzione in azienda di nuovi impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per autoconsumo.*

Proposta Coldiretti: Soppressione della voce relativa all'energia da fonte rinnovabile per autoconsumo e sua sostituzione con: «% delle spese ammissibili destinate all'acquisto di macchinari e impianti innovativi di ultima generazione che ottimizzano il ciclo produttivo, determinando una riduzione misurabile dei costi di produzione e/o un incremento della produttività.» Si chiede di ancorare il requisito di innovatività ai criteri della Transizione 5.0 / Industria 4.0, ovvero alla dimostrazione, nel piano aziendale, della riduzione dei costi unitari.

Motivazioni:

- Le numerose misure di sostegno agli impianti da fonte rinnovabile succedutesi negli ultimi anni hanno consentito alla generalità delle imprese di dotarsi di tali impianti: il criterio ha pertanto esaurito la propria capacità selettiva e non discrimina più tra i progetti.
- È coerente con la finalità di competitività premiare l'innovazione di processo, che incide direttamente sui costi di produzione e sulla produttività.

Quadro di sintesi

Rif.	Cosa propone la Regione / criterio vigente	Proposta Coldiretti	Motivazione
2.2.1 (ex 2.2/2.3)	DOP/IGP; biologico/SQNPI — max 10	Accorpamento in un'unica voce «Certificazioni di qualità», non cumulabili = 5	Possedute da pochi comparti (DOP olio, IGP prosciutti, bio/SQNPI quasi assenti): equità tra comparti.
2.1.3 (nuovo)	—	Accordi di filiera: valore annuo di prodotto umbro	Misura l'entità della ricaduta; complementare al 2.1.2 (plus di prezzo).

Rif.	Cosa propone la Regione / criterio vigente	Proposta Coldiretti	Motivazione
		ritirato. 1-3 M€ = 8; oltre 3 M€ = 15	
4.1.1	Riduzione input / risparmio idrico / sprechi	+ recupero e valorizzazione di sottoprodotti e scarti (economia circolare)	Completa il profilo ambientale senza doppiare col 4.2.1.
4.2.1	Energia rinnovabile per autoconsumo	Soppressione → macchinari innovativi di ultima generazione con riduzione misurabile dei costi	I bandi rinnovabili hanno saturato la dotazione; premiare l'innovazione di processo (Transizione 5.0).

Tanto si rappresenta per le valutazioni di competenza. Distinti saluti.

IL PRESIDENTE



Albano Agabiti